



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## No tagli di stipendio a dipendenti pubblici passati da un'amministrazione all'altra

Autore: Redazione | 22/07/2015



*Cassazione e Corte di Giustizia in soccorso del pubblico impiego: vietato il peggioramento retributivo sostanziale in seguito al trasferimento tra enti e amministrazioni dello Stato.*

Nel **trasferire** un **pubblico dipendente** da un'amministrazione a un'altra, lo Stato deve fare in modo che esso non subisca il collocamento ad una posizione meno favorevole rispetto a quella precedente. Vietato, quindi, infliggere - per questioni organizzative interne alla P.A. - "un **peggioramento retributivo sostanziale** per il mancato riconoscimento dell'anzianità maturata dal lavoratore presso l'ente cedente.

In pratica, l'amministrazione di destinazione deve riconoscere al dipendente tutto il suo "storico" lavorativo, senza privarlo di alcunché e garantendo una perfetta continuità tra le due posizioni: quella di partenza e quella di destinazione.

Lo ha detto la **Cassazione** con una recente sentenza **[1]** che ha recepito integralmente quanto in precedenza affermato dalla **Corte di Giustizia** dell'Unione Europea **[2]**: la normativa europea vieta il **peggioramento retributivo** per i lavoratori transitati da due amministrazioni o nel caso di trasferimento da un ente locale a uno statale. Un problema, questo, che potrebbe porsi oggi più che mai, vista la recente abolizione delle Province e il riassetto della pubblica amministrazione e delle funzioni dei propri dipendenti.

Come capire se il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo? Secondo la Suprema Corte è il giudice di merito che dovrà osservare determinati criteri: la sua posizione deve essere comparata con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento; il confronto delle condizioni deve essere globale e si deve eventualmente trattare di peggioramento retributivo sostanziale; il confronto va infine fatto all'atto del trasferimento.

## **La vicenda**

Alcuni lavoratori erano passati da un ente locale al Miur. Il Ministero però aveva calcolato la retribuzione in godimento per il predetto personale al momento del trasferimento e, in base ad essa, aveva individuato una anzianità convenzionale attribuendo un inquadramento ad essa corrispondente. Quindi ai lavoratori era stata attribuita una anzianità non corrispondente a quella effettiva, ma tale "da

consentire la percezione di un trattamento economico equivalente a quello goduto dal dipendente al momento del trasferimento (il cosiddetto “maturato economico”).

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 14145/15. **[2]** C. Giust. UE sent. C-108/10 chiamata a pronunciarsi in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, “concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese. Di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato da impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza all’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro”. *Autore immagine: 123rf com*